



Nr. 47917/13 R.G. N.R.  
Nr. 11569/14 R.G. Trib.

N. 7624/15 Reg. Sent.

data:

data irrevocabilità:

V° del P.G. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

N. \_\_\_\_\_ Campione Pen.

redatta scheda il \_\_\_\_\_

rilasciati estratti \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE X PENALE**

**REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale, composto da:

Mariarosa Busacca  
Ombretta Malatesta  
Patrizia Costa

Presidente est.  
Giudice  
Giudice

all'udienza del 26 giugno 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di

**BORGHEZIO Mario**, nato a Torino il 3.12.1947, elettivamente domiciliato presso lo studio dei Difensori; libero, presente;  
difeso di fiducia dagli avv. Mauro e Guido Anetrini del foro di Torino;

**IMPUTATO**

1. **del reato p. e p. dagli artt. 81 co. 1, 595 co. 1 e 3 c.p., art. 3 co. 1 L. 205/1993** perché, nell'ambito dell'intervista radiofonica andata in onda sulle frequenze di Radio 24, trasmissione "La Zanzara", offendeva la reputazione dei popoli Rom e Sinti, ed in particolare dei partecipanti all'incontro (tra cui DERAGNA Toni), tenutosi in data 08/04/2013, tra alcuni rappresentanti delle comunità Rom e Sinti italiane ed il presidente della Camera dei Deputati On. Laura Boldrini, con la condotta consistita nel pronunciare le seguenti espressioni offensive:
  - " *quelle facce di cazzo che qualche Presidente della Camera riceve* " (min. 1:37);
  - " *una certa cultura tecnologica nello scassinare gli alloggi della gente onesta indubbiamente molti rom ce l'hanno* " (min. 02:08);

- "non tutti i rom sono ladri ma molti ladri sono rom (...) una bella percentuale " (min. 2:18);
- "i rom neanche si propongono di lavorare, perché come l'acqua con l'olio loro con il lavoro, in generale (...) poi c'è qualcuno che lavora, ma come termine generale" (min. 03:35);
- "penso quello che pensano tutti: mano alla tasca del portafoglio per evitare che te lo portino via, è un riflesso pavloviano, dettato da un'esperienza secolare" (min. 03:50);
- "la giornata della demagogia e del fancazzismo, poi con contorno di festival dei ladri" (min. 04:35);
- "speriamo che non si portino via gli arredi alla Camera, perché lì è pieno di quadri di pregio, di soprammobili (...) un esame con l'elenco di tutto quello che c'era prima della visita e di quello che è rimasto dopo lo farei prudenzialmente, l'esperienza insegna" (min. 04:44);
- "un saluto al popolo rom glielo mando con una certa tranquillità e con una certa preoccupazione perché non sono in casa e quindi spero in bene " (min. 06:42).

Fatti aggravati perché compiuti mediante mezzo di pubblicità.

Fatti aggravati perché commessi con finalità di discriminazione etnica e razziale.

2. **del reato p. e p. dall'art. 3 co. 1 lett. A) L. 654/1975** perché, con la condotta indicata al capo che precede, diffondeva idee fondate sull'odio razziale ed etnico, consistenti nel pregiudizio che gli appartenenti al popolo rom, in quanto componenti dell'etnia, commettano furti e neppure si propongano di lavorare.

Fatti commessi in Milano, l'08.04.2013.

Con la recidiva semplice.

In cui all'udienza preliminare si sono costituiti parte civile:

- CAGNA NINCHI Paolo, nato a Cagliari il 11.2.1942, in qualità di presidente dell'Associazione UPRE ROMA con sede in Milano, Via P. Colletta nr. 55;
- NARDI Barbara, nata a Mantova il 7.5.1975, in qualità di presidente dell'Associazione SUCAR DROM, con sede in Mantova, via Learco Guerra nr. 23;
- GABRIELLI Radames, nato a Bolzano il 15.7.1958, in qualità di presidente dell'Associazione NEVO DROM, con sede in Bolzano, via Resia 28/c;
- DERAGNA Toni, nato a Milano l'1.12.1992, residente in Milano, via della Chiesa Rossa nr. 351;

tutti domiciliati presso il Difensore di fiducia, avv. Gilberto PAGANI del Foro di Milano.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Pubblico Ministero:** condanna dell'imputato per il reato di cui al capo 1), previo assorbimento in esso del reato di cui al capo 2) e previa concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di mesi uno di reclusione;

**Difensori:** in principalità, assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 2) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

assoluzione del medesimo dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; in subordine, previa esclusione dell'aggravante della finalità di discriminazione, declaratoria di non doversi procedere essendo il reato estinto per remissione di querela;

in ulteriore subordine, ritenuto il concorso formale tra i due reati, concessione delle attenuanti generiche prevalenti, determinazione della pena nel minimo, con scelta della pena pecuniaria, e applicazione dei benefici di legge.



## MOTIVAZIONE

Con decreto emesso dal GUP in sede in data 11.7.2014, Mario BORGHEZIO veniva rinviato a giudizio innanzi alla sezione VIII del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, per i reati di diffamazione pluriaggravata (capo 1) e di diffusione di idee fondate sull'odio razziale ed etnico (capo 2), commessi in data 8.4.2013, meglio indicati in epigrafe.

Il processo ha avuto il seguente svolgimento:

- all'udienza in data 11.11.2014 il Giudice (dott.ssa Ponti) della sezione VIII del Tribunale di Milano, davanti a cui il processo era stato chiamato, dichiarata l'assenza dell'imputato a norma degli artt. 420 bis, comma 2, e 484, comma 2 bis, c.p.p. e rilevato che il procedimento era stato riassegnato, per competenza tabellare, alla sezione X penale (Giudice dott.ssa Busacca), lo rinviava innanzi a quest'ultima all'udienza del 5.12.2014;
- in tale data il Tribunale, in accoglimento di eccezione sollevata dalle parti, rilevava che i reati contestati erano di competenza collegiale, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente Delegato al Coordinamento delle Sezioni penali perché indicasse la sezione ed il collegio competente per la trattazione del processo;
- all'udienza del 15.12.2014 il Giudice monocratico, data lettura del provvedimento presidenziale, rinviava il processo innanzi al presente Collegio, all'udienza dell'8.1.2015, nel corso della quale veniva accolta la richiesta difensiva di rinvio del processo per legittimo impedimento dell'imputato, connesso al suo mandato di Parlamentare europeo;
- all'udienza del 16.2.2015 veniva dichiarato aperto il dibattimento e si procedeva all'ammissione delle prove orali e documentali richieste dalle parti, rinviandosi il processo, per l'escussione dei testi, all'udienza del 15.5.2015;
- in tale data si acquisivano le deposizioni dei testi dell'Accusa, CAGNA NINCHI e DERAGNA (al cui esito il P.M. rinunciava all'esame della altre due parti civili, che non erano presenti), dei testi della Difesa di parte civile PAVLOVIC e STASOLLA, nonché di CRUCIANI, teste della Difesa dell'imputato, procedendosi quindi all'esame di quest'ultimo (posticipato, su accordo delle parti, rispetto all'esame del teste della Difesa), all'esito del quale i Difensori del medesimo imputato rinunciavano alla richiesta di esame del teste GRAMELLINI, producendo documentazione estratta dall'archivio dei quotidiani Repubblica e Messaggero e chiedendo di poter usufruire di un congruo termine prima della discussione, al fine di coltivare un'ipotesi transattiva che aveva preso corpo durante il dibattimento;
- all'udienza odierna, cui il processo veniva rinviato, tutte le parti civili (personalmente o tramite il Difensore, nominato procuratore speciale) dichiaravano di rimettere la querela presentata in data 25.6.2013 nei confronti dell'imputato e di revocare la costituzione di parte civile, dando atto di avere raggiunto un accordo con quest'ultimo; l'imputato dichiarava di accettare la remissione di querela; il Tribunale dichiarava quindi chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo processuale, dando la parola alle parti, che concludevano come sopra riportato; all'esito decideva come da dispositivo, di cui veniva data immediata lettura alle parti.

Ritiene il Collegio che le prove acquisite dimostrino pienamente la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli al capo 1), nel quale risulta assorbito quello sub 2).

## **L'origine del procedimento e l'intervista incriminata.**

Il presente procedimento trae origine dalla querela presentata in data 25.6.2013 presso la Procura della Repubblica di Milano da Paolo CAGNA NINCHI (in qualità di presidente dell'Associazione UPRE ROMA), Barbara NARDI (in qualità di presidente dell'Associazione SUCAR DROM), Radames GABRIELLI (in qualità di presidente dell'Associazione NEVO DROM), e Toni DERAGNA nei confronti di Mario BORGHEZIO, in cui si esponeva che in data 8.4.2013, nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale del Popolo Rom, istituita dall'ONU nel 1979, l'Associazione 21 Luglio aveva organizzato un incontro, presso la Camera dei Deputati, tra appartenenti alle Comunità Rom e Sinti italiane e la neo-Presidente della Camera On. Laura BOLDRINI, cui partecipava, tra gli invitati, il signor Toni DERAGNA.

I querelanti proseguivano riferendo che quello stesso giorno veniva trasmessa, sulle frequenze di "Radio 24", la trasmissione "La Zanzara", nel corso della quale interveniva l'on. Mario BORGHEZIO che, invitato ad esprimere le proprie opinioni in merito alla Giornata Internazionale del Popolo Rom, rilasciava dichiarazioni comprendenti, tra l'altro, le frasi indicate nel capo di imputazione (documentate attraverso l'allegazione del supporto DVD contenente la registrazione dell'intervento e la trascrizione dello stesso), che, secondo le persone offese, integravano i delitti di istigazione all'odio razziale e di diffamazione, aggravata dalla finalità di discriminazione o di odio etnico e dall'utilizzo del mezzo di pubblicità.

Nella citata trasmissione radiofonica, come emerge dall'ascolto della registrazione, effettuato anche nel contraddittorio delle parti all'udienza del 15.5.2015, due giornalisti (uno dei quali era il conduttore del programma, Paolo CRUCIANI) hanno intervistato, attraverso un collegamento telefonico, l'on. BORGHEZIO, il quale, dopo alcuni commenti relativi alla Lega Nord (suo partito di riferimento), alla Padania ed e al recente raduno di Pontida, affermava di avere rivisto in tale occasione "*tante facce giuste*", a differenza dei partecipanti all'incontro svoltosi presso la Camera dei deputati, sopra ricordato, definite "*facce di cazzo*".

E' opportuno riportare le frasi più significative dell'intervento dell'imputato, per quanto qui più interessa:

- riferendosi al raduno di Pontida il medesimo afferma: "*Io ho avuto la soddisfazione di rivedere tante facce giuste, non quelle facce di cazzo che qualche Presidente della camera riceve*"; alla domanda del giornalista che gli chiede se si riferisca ai Rom ed ai sinti, risponde: "*Esatto*", sottolineando che "*a Pontida son gente che lavora*";
- quando il secondo giornalista ricorda essere, quel giorno, la Giornata Internazionale di solidarietà al Popolo Rom e Sinti istituita dall'ONU nel 1979, BORGHEZIO ribatte che gli appartenenti a tale popolo sono "*orgogliosi del patrimonio della loro cultura, beh, sicuramente una certa cultura tecnologica nello scassinare gli alloggi della gente onesta indubbiamente molti rom ce l'hanno*";
- alla domanda del giornalista che chiede: "*Cioè lei dice che è la giornata dei ladri oggi?*", risponde: "*Non tutti i rom sono ladri ma diciamo che molti ladri sono rom ... una bella percentuale ... una bella tecnologia affinata ... però il problema è questo, il problema non sono loro, il problema sono i Boldrini, le Boldrini, i ... questi cattocomunisti del piagnisteo, professionisti dell'assistenzialismo che non serve a un cazzo*";
- dopo alcune considerazioni sullo stato della nazione e sul tema del lavoro delle organizzazioni internazionali, l'imputato prosegue: "*Nel momento in cui c'è tutta l'Italia che vorrebbe lavorare, vorrebbe produrre e che non lo può fare, nel momento*

- in cui persino i sindacati dicono che prima bisogna far lavorare nei campi i ... disoccupati e poi ..."; all'osservazione del giornalista che sottolinea: "Ma i rom spesso sono italiani", replica: "No i rom, i rom neanche si propongono di lavorare, perché come l'acqua con l'olio loro con il lavoro, in generale";*
- *l'imputato prosegue affermando che non è necessario interpellare lui in merito alla comunità rom, in quanto quello che egli esprime è l'opinione generalmente diffusa nella società: "Penso quello che pensano, tutti ... mano alla tasca del portafoglio per evitare che te lo portino via ... è un riflesso pavloviano, dettato da un'esperienza secolare";*
  - *segue un dialogo sul ruolo dell'ONU, uno dei giornalisti afferma che Borghezio "è vagamente razzista" e l'altro gli chiede: "Si potrebbe battezzare la giornata dei ladri?", al che BORGHEZIO risponde: "Mah, io dico la giornata della demagogia e del fancazzismo, poi con contorno di festival dei ladri, questo senz'altro .... Speriamo che non portino via gli arredi della Camera, perchè lì è pieno di quadri di pregio, di soprammobili, di arazzi";*
  - *alla domanda: "Lei dice che hanno rubato qualcosa?", l'imputato risponde: "Sconsiglierei una visitina al Quirinale perchè lì poi c'è tutto il mobilio che lo Stato italiano di merda ha fregato agli Stati pre-unitari", e ancora, alla domanda: "... alla Camera dovrebbero fare un controllo adesso secondo lei?", replica: "Eh beh, io un esamino con l'elenco di tutto quello che c'era prima della visita e quello che è rimasto dopo lo farei, prudenzialmente, l'esperienza insegna, sa poi, con Napol... meglio che siano andati dalla Boldrini, che mi sembra abbastanza sveglia, non per nulla ha sempre cuccato degli stipendi da favola, e che stia attenta e che non le abbiano portato via anche a lei mobilio e argenteria ...";*
  - *quindi, quando i giornalisti gli chiedono di "mandare un saluto al popolo rom", l'imputato afferma: "Un saluto al popolo rom glielo mando con una certa tranquillità e con una certa preoccupazione perché non sono in casa e quindi spero in bene", e, alla richiesta di chiarimenti ("Ah, spera che non le rubino a casa dice?"), risponde: "In casa mia non c'è niente da rubare, sia chiaro, ho solo vecchi libri, poi c'è un gatto, tutti i beni sono a casa di mia sorella, io non c'ho un cazzo";*
  - *nonostante uno dei giornalisti esclami: "Ma è razzismo, scusa! Ma che roba è?" e BORGHEZIO ribadisce: "I beni di famiglia io non li ho voluti ... in casa ho vecchi fogli ... se è proprio necessario rivolgetevi al resto della famiglia .... invece fatevi ricevere dai boiardi di stato, lì da prendere ce n'è, nelle case degli arricchiti della politica, della vecchia politica, dei vecchi partiti, andate lì ... a casa di questi sindaci amorevoli verso i rom, andate lì, lì lì ce n'è da prendere ... noi vecchi razzisti siamo tutti poveri, quindi andate lì nelle case dei buonisti, lì c'è da prendere".*

### **Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale.**

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati esaminati i testimoni indicati dalle parti, tra cui le parti civili Paolo CAGNA NINCHI e Toni DERAGNA.

Il primo (ud. 15.5.2015, fogli 5 ss.), Presidente dell'Associazione UPRE Roma, che si occupa di progetti che favoriscono l'inclusione sociale dei Rom, ha espresso il sentimento di umiliazione e di frustrazione che ha assalito lui, come anche tutte le Comunità Rom (ed in particolare gli abitanti del campo di via Chiesa Rossa di Milano, dove vive il ragazzo che aveva partecipato all'incontro con il Presidente BOLDRINI), dopo l'ascolto della trasmissione in questione, dovuto all'essere stati

*“categorizzati come un’associazione criminale, una comunità criminale”* (foglio 9), con frasi che non solo erano offensive ma che contribuivano ad aumentare la ghettizzazione dei Rom nei rapporti sociali e lavorativi: effetto, questo, che era stato amplificato nel caso concreto dalla diffusività della trasmissione e dal ruolo della persona che aveva pronunciato le parole discriminatorie, ossia un europarlamentare, rappresentante dell’Autorità politica.

Toni DERAGNA (ud. 15.5.2015, fogli 21 ss.) ha confermato di avere partecipato, unitamente ad altri sette giovani Rom, all’incontro organizzato presso la Camera dei Deputati, nel corso del quale la Presidente BOLDRINI si era informata sulle condizioni di vita e di lavoro dei presenti, incoraggiandoli alla fine a non perdere la speranza ed a continuare a credere nel popolo cui appartenevano; due giorni dopo il suo rientro a Milano era stato informato da un’attivista Rom, Dijana PAVLOVIC, delle parole *“pesanti”* rivolte dall’imputato, nel corso della trasmissione *“La Zanzara”*, ai partecipanti all’incontro con il Presidente della Camera; leggendo la trascrizione dell’intervento il mondo gli era caduto addosso, perchè quando era stato invitato all’incontro romano si era sentito fiero di rappresentare il suo popolo e speranzoso che la sua situazione potesse cambiare, ma le frasi pronunciate da BORGHEZIO lo avevano demoralizzato, anche perché era stato dileggiato da amici e conoscenti, sia appartenenti alla sua etnia che esterni; da allora ha paura a difendere il suo popolo, per le reazioni di odio razziale che possono manifestare persone come l’imputato o come SALVINI.

Dijana PAVLOVIC, attivista Rom, portavoce della Consulta Rom e Sinti di Milano e facente parte di alcune associazioni che operano in quest’ambito (ud. 15.5.2015, fogli 32 ss.), ha riferito di avere ascoltato la trasmissione *“La Zanzara”* in rete, dopo avere ricevuto alcuni messaggi che ne parlavano; le avevano poi telefonato donne Rom che, colpite dalle parole di BORGHEZIO, piangevano per l’umiliazione, soprattutto pensando ai loro figli, nonché molte altre persone, che avevano chiamato anche dalla Romania e dagli Stati Uniti, perché la notizia si era diffusa e aveva creato scandalo anche in ambito internazionale.

Paolo STASOLLA, Presidente dell’Associazione 21 Luglio, finalizzata alla tutela ed alla promozione dei diritti dei Rom e Sinti in Italia (ibidem, fogli 40 ss.), era stato promotore dell’incontro con la Presidente della Camera, cui avevano partecipato, insieme a lui, otto ragazzi Rom e Sinti ed una sua collega; ciascun ragazzo si era presentato ed aveva risposto ad alcune domande della Presidente, che alla fine aveva pronunciato parole di incoraggiamento; i ragazzi erano stati quindi accompagnati da alcuni addetti a visitare al Palazzo; egli, allorchè il giorno successivo era venuto a conoscenza della trasmissione radiofonica in questione, aveva contattato i giovani che avevano partecipato all’incontro, i quali tutti si erano sentiti gravemente offesi ed attaccati personalmente, come anche molti rom residenti a Roma, dove la trasmissione aveva avuto una grande risonanza; pur non essendo in grado di riferire dati precisi in proposito, ha precisato che l’Osservatorio dell’Associazione da lui presieduta aveva segnalato che in tutti i casi in cui un esponente politico diffonde dichiarazioni di incitamento all’odio o alla discriminazione verso i Rom, moltissime persone si sentono autorizzate ad esternare, soprattutto sui *“social network”*, espressioni ancora più pesanti e cariche di violenza.

Ha infine deposto il giornalista Paolo CRUCIANI, conduttore del programma *“La Zanzara”* dal 2006 (ibidem, fogli 55 ss.), il quale ha spiegato di avere ospitato più volte l’imputato nella trasmissione, che si occupa di attualità discutendo di fatti e di personaggi di rilievo, con un taglio che varia, potendo essere anche ironico od aggressivo sotto il profilo del contrasto di idee; nel corso del programma il pubblico ha la possibilità di intervenire, sebbene non vi sia una diretta interlocuzione tra l’ospite e gli ascoltatori; quanto alle modalità di conduzione, ha precisato che

*“noi spingiamo sulla battuta, ... cerchiamo di tirare fuori dalle persone quello che loro pensano davvero su un argomento, quello che magari non vorrebbero dire perché lo tengono dentro e invece dicono” (foglio 58).*

Dopo l'ascolto in aula della registrazione dell'intervista il teste ha rilevato come fosse evidente il tono provocatorio di alcune domande volte a stimolare la risposta dell'ospite, tanto che egli aveva riso riascoltando alcune espressioni dell'imputato che secondo lui erano battute (come ad esempio *“noi vecchi razzisti siamo fatti così”* o che *“la BOLDRINI dovrebbe controllare l'argenteria della Camera dopo la visita delle comunità rom”*), in certi casi da ritenersi *“anche pesanti”*, ai limiti del paradosso, a differenza di altre affermazioni, invece più serie (come quelle riferite all'abilità dei Rom a scassinare gli alloggi o il riflesso *“pavloviano”* dell'uomo della strada che, quando incontra un rom, si mette la mano in tasca).

Ha, tuttavia, tenuto a precisare che non si può circoscrivere la *“Zanzara”* ad una trasmissione satirica, atteso che si occupa di fatti di attualità e di informazione anche facendo delle battute, ricordando inoltre che l'intervista di BORGHEZIO aveva innescato un dibattito tra gli ascoltatori, come accade sempre quando si affrontano tematiche di attualità.

L'imputato ha reso la sua versione nel processo, sottoponendosi all'esame dibattimentale (ud. 15.5.2015, fogli 69 ss.), nel corso del quale ha spiegato di essere intervenuto nella trasmissione *“La Zanzara”* in polemica nei confronti della Presidente della Camera ed aveva utilizzato *“l'argomento rom”* (foglio 73), per attaccarla, in quanto la stessa fa parte degli esponenti del cd. *“buonismo”*, ossia di coloro che operano in modo demagogico, non produttivo nei confronti delle minoranze, che invece, secondo lui, andrebbero aiutate con iniziative di tipo diverso; in particolare la frase *“quelle facce di cazzo che qualche Presidente della Camera riceve”* era finalizzata ad attaccare la BOLDRINI, che non si era sentito di appellare direttamente in questo modo, intendendo dire che la stessa *“riceve della gente che secondo me non merita di essere ricevuta in pompa magna dalla Presidente della camera”* (foglio 74), così proseguendo: *“Per calcare la mano continuavo ad aggiungere argomenti ... Non era mia intenzione, ho espresso un'opinione sicuramente opinabile, l'ho espressa in maniera censurabile sul piano politico, sul piano etico, ma non c'era certamente l'intenzione di offendere e discriminare un popolo. Era una valutazione espressa in termini che oggi non ripeterei e che nella mia intenzione andava a colpire esclusivamente l'iniziativa del Presidente della Camera, come se avesse ricevuto, dico per assurdo, i pescatori di frodo”* (foglio 75).

Ha confermato di essere intervenuto in più occasioni nella trasmissione *“La Zanzara”*, in quanto si tratta di un programma divertente, *“con degli inserti secondo me più che palesemente satirici, ironici, scherzosi, ti permette di parlare a ruota libera, cosa che nelle trasmissioni strettamente politiche non fai”* (foglio 78) ... *“Il clima è scherzoso, è ironico e ci si rivolge ... si vuole anche un po' sdrammatizzare, almeno nelle mie intenzioni è questo, cioè poter dire delle cose utilizzando la tecnica dello scherzo per svegliare un po' le coscienze, magari attaccare chi fa finta di assistere ...”* (foglio 79).

Ha quindi riferito che nella sua lunga esperienza di consigliere comunale di Torino si era in più occasioni attivato in favore dei Rom con iniziative che erano state diffuse dai mezzi di informazione, senza mai pronunciare, nella numerosissime dichiarazioni da lui rese quale esponente politico, parole offensive nei loro confronti (*“Non c'è una sola frase simile a quelle che mi vengono giustamente oggi ... di cui giustamente il Tribunale mi chiede contezza”*: foglio 80), affermando di avere compreso il disvalore della sua condotta, che ha definito *“una fesseria, nel senso che ho calcato la mano sullo scherzoso, sull'ironico, sul satirico, senza rendermi conto che quelle frasi proprio perché dette da un europarlamentare potevano andare al di là della inopportunità. Oggi me ne rendo conto e non lo rifarei, ma certamente secondo me il modus in cui si è svolta quella conversazione fa risaltare che l'intento era fortemente, dichiaratamente satirico e che l'obiettivo, il*

*dolo se mai era nei confronti della Presidente della Camera, che se mi avesse denunciato ci stava”* (foglio 82).

Ha inoltre confermato di avere rivolto alle parti civili un’offerta risarcitoria, che intendeva coltivare estendendola eventualmente anche alla prestazione di un’attività di volontariato, *“perché sono il primo a riconoscere l’errore, l’inopportunità, la sgradevolezza delle frasi pronunciate e nella mia vita quando ho sbagliato ho sempre pagato, ma non ritengo di dovere essere punito giudiziariamente, e soprattutto penalmente, visto che ritengo di essere una persona onesta, che ha però un gigantesco difetto, quello di dire sempre a voce alta anche le cose che magari altri politici condividono ma che per ipocrisia tendono a mascherare con linguaggio biforcuto”* (foglio 83).

Come si è detto, la disponibilità dell’imputato a trovare un accordo con le persone offese in ordine al risarcimento del danno ha portato al raggiungimento di una transazione, a seguito della quale le stesse hanno rimesso la querela e revocato la costituzione di parte civile.

### **Il reato di cui al capo 1).**

Al capo 1) è contestato all’imputato il delitto di diffamazione, aggravato dalla commissione del fatto mediante mezzo di pubblicità e con finalità di discriminazione etnica e razziale, per la cui valutazione occorre in primo luogo stabilire se le dichiarazioni rilasciate da BORGHEZIO nella citata trasmissione radiofonica, il cui contenuto è stato sopra riportato nelle parti che qui più interessano, possano essere considerate oggettivamente lesive dell’altrui reputazione, per poi verificare, in caso di risposta affermativa, se la condotta dell’imputato possa essere scriminata dall’esimente del diritto di critica, da lui invocato sotto il profilo della satira.

Ai fini della prima valutazione deve rammentarsi che la norma incriminatrice (art. 595 c.p.) tutela la reputazione di ogni persona, intesa non come la considerazione che ciascuno ha di sé o come il semplice amor proprio, ma come l’opinione o stima di cui gode in seno alla società per carattere, ingegno, abilità, onestà, decoro professionale o altri attributi (così, tra le altre, Cass., sez. V, 28.2.1995 n. 3247, Labertini).

Sulla base di queste premesse non appare dubbio, né risulta seriamente contestato, che le frasi incriminate siano oggettivamente lesive della reputazione delle persone offese (sia degli individui di etnia Rom ricevuti dal Presidente della Camera in occasione della Giornata Internazionale del popolo Rom, sia di tutti gli appartenenti alla Comunità Rom), atteso che la dignità sociale delle stesse risulta evidentemente compromessa dalle accuse di essere delle *“facce da cazzo”*, di possedere, quale patrimonio culturale di cui andare orgogliosi, la tecnologia per scassinare gli alloggi della gente onesta, di essere, rispetto al lavoro, *“come l’acqua con l’olio”*, nonché di essere quasi tutti dei ladri così abili da dovere indurre la Camera, dopo la loro visita, a controllare se non avessero portato via quadri, soprammobili o altri beni di valore.

Si tratta evidentemente di frasi che hanno un’oggettiva valenza diffamatoria nei confronti delle persone offese, che le hanno anche soggettivamente percepite come lesive della propria reputazione sociale, come hanno riferito in dibattimento: i Difensori dell’imputato ne hanno invero contestato l’attendibilità, sotto il profilo della mancanza di dati precisi sull’aumento degli episodi di discriminazione razziale che sarebbe derivato dalle propalazioni diffamatorie (affermato in via generale da STASOLLA) o della mancanza di riscontri relativi all’asserita diffusione all’estero dell’intervista di BORGHEZIO (affermata dalla teste PAVLOVIC) o dell’assenza di elementi certi sugli effetti della trasmissione nella vita delle persone offese.

Tali censure peraltro concernono non la valenza offensiva delle parole in esame (che deve essere pertanto ribadita), bensì la prova dell’entità del danno dalle stesse causato, che non riveste più rilevanza nel processo, in quanto tutte le parti civili hanno revocato la loro costituzione.



Con riferimento alla parte dell'imputazione in cui si contesta la diffamazione in danno della Comunità Rom, deve darsi atto che la Difesa ha sostenuto che dalla collocazione sistematica della norma incriminatrice, all'interno del Titolo XII tra i delitti contro la persona, discenderebbe che soggetti passivi del reato potrebbero essere solo individui determinati o determinabili.

Tale tesi non appare tuttavia fondata, in quanto in tema di diffamazione non solo le persone fisiche, ma anche collettività personificate e non (come un'entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione o una comunità), possono rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa, come è stato più volte riconosciuto dalla giurisprudenza in materia di diffamazione in danno sia di persone giuridiche sia di soggettività cd. intermedie (quali partiti politici, sindacati ed in genere gruppi sociali più o meno organizzati), ed in particolare, ad esempio, delle Comunità israelitiche (cfr. Cass., sez. V, 16.1.1986 n. 2817, D'Amato) o della Congregazione dei Testimoni di Geova (cfr. Cass., sez. V, 7.10.1998 n. 12744, Faraon).

Conseguentemente tali entità possono essere destinatarie di un'attività diffamatoria come tali e, quindi, avere la capacità di divenire soggetti passivi del delitto di diffamazione nonchè di attivarsi per la loro tutela attraverso i soggetti che le rappresentano, come è in concreto avvenuto con riferimento alle associazioni che si sono costituite parte civile.

Venendo al caso concreto, poichè nel delitto di diffamazione l'individuazione del soggetto passivo non può che dedursi dalla stessa prospettazione dell'offesa, deve altresì rilevarsi che le offese pronunciate dall'imputato nei confronti dei Rom non si esauriscono in espressioni denigratorie di tale Comunità, ma investono i singoli componenti di questa, attraverso riferimenti espliciti al fatto che molti di loro sono ladri, che non svolgono lavori onesti, che, quale patrimonio della loro cultura di cui vanno orgogliosi, vi è *"una certa cultura tecnologica nello scassinare gli alloggi della gente onesta"* e che nel caso incontrino altre persone queste si mettono la mano in tasca per controllare che non siano stati derubati del portafoglio, tanto che la Giornata internazionale loro dedicata viene ad essere *"la giornata della demagogia e del fancazzismo, con contorno di festival dei ladri"*.

Non vi è dubbio che tali espressioni costituiscano un'aggressione al patrimonio morale non solo della Comunità Rom e delle associazioni finalizzate alla sua tutela, ma anche dei suoi componenti, per il discredito che dal gruppo è suscettibile di trasmettersi ai singoli, infatti indicati come tali, avendo l'imputato fatto riferimento proprio agli appartenenti alla Comunità Rom, che sono ladri, hanno un rapporto con il lavoro paragonabile a quello dell'acqua con l'olio, ecc.

Stabilita la portata oggettivamente lesiva dell'altrui reputazione delle frasi pronunciate da BORGHEZIO, appare necessario accertare se le stesse, come invocato dalla Difesa, possano dirsi scriminate dall'esimente della critica, sotto il profilo della satira.

Come è noto, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa, basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso, manifestandosi in forme di espressione che consistono in una critica nei confronti di personaggi per lo più noti o su episodi di significativo interesse collettivo, mediante una rappresentazione idonea a suscitare ilarità, della quale sia evidente il carattere dell'inverosimiglianza e dell'esagerazione. Essa appare frutto del bisogno di esercitare una forma di controllo sociale del potere con lo strumento più mite, quello del sorriso, smitizzando i potenti ed accrescendo il valore fondamentale della tolleranza.

La satira, come insegna anche la Suprema Corte, è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. che tutela la libertà

dei messaggi del pensiero; tale diritto ha invero un fondamento complesso, individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale, ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura.

La satira rientra pertanto nel diritto di critica, che, riconosciuto dalla CEDU e dalla normativa nazionale, costituisce ed integra una causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto, quali appunto quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, analogamente a quanto avviene per il diritto di cronaca.

Con riferimento in particolare a quest'ultimo, la giurisprudenza civile e penale ne consente il riconoscimento allorchè ricorrano: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica (principio di pertinenza); b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio di continenza); c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva), con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca.

Sotto quest'ultimo profilo, è evidente che il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito sul versante del diritto di critica, in quanto la stessa, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Pertanto, come ha in più occasioni affermato la giurisprudenza di legittimità, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, essenzialmente, quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale.

Ciò è ancora più vero nel caso della satira, in quanto questa, essendo caratterizzata dall'enfatizzazione o dalla deformazione della realtà, consiste nell'espressione di un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità, salva l'ipotesi, ovviamente, in cui si accompagni a contenuti informativi, in relazione ai quali riemerge il requisito della verità del narrato.

Tale ipotesi è peraltro meno frequente, in quanto la satira, in genere, non ha per fine l'informazione o la ricostruzione di eventi, bensì quello di sottolineare icasticamente un'interpretazione, spesso esasperata per renderla meglio comprensibile: proprio l'estrema esasperazione del fatto appare incompatibile con il parametro della verità.

Trova invece riconoscimento l'esigenza di rispettare il limite della rilevanza sociale della satira, nel senso della sussistenza di un interesse da parte dell'opinione pubblica agli argomenti trattati.

Sotto questo profilo, deve ritenersi la rispondenza delle frasi pronunciate dall'imputato ad un più che apprezzabile interesse pubblico, avendo la collettività il diritto di essere informata su quei fatti in grado di fornirle una visione globale e il più possibile precisa della società e della vita comunitaria, quale centro di interessi individuali e sociali, concorrendo tale conoscenza, in maniera funzionale, alla corretta formazione dell'opinione pubblica, sotto il profilo del modo di essere e del divenire della vita del Paese, nei suoi momenti culturali, sociali, politici, religiosi o di costume.

Nel caso in esame la conoscenza dell'opinione di un membro italiano del Parlamento Europeo in merito alla Giornata internazionale del popolo Rom ed all'incontro, organizzato in tale occasione, tra il Presidente della Camera dei Deputati ed una delegazione di appartenenti alla predetta Comunità al fine di discutere dei problemi da loro incontrati nella loro vita in Italia, risponde senza dubbio al descritto interesse generale e presenta rilievo concreto per la vita della collettività, la quale deve avere la possibilità di orientarsi anche attraverso l'effettività del dibattito tra i consociati e di svolgere un controllo sull'operato dei suoi rappresentanti politici.

La satira è altresì soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni usate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito: anzi, proprio in considerazione delle descritte caratteristiche peculiari dell'espressione satirica –ben diverse da quelle del messaggio informativo– il requisito della continenza mantiene un significato elevato, trovando valorizzazione nel sostanziale venir meno del limite della verità del fatto.

Deve quindi ritenersi che violino tale limite, e siano dunque estranee all'esercizio del diritto di satira, le espressioni che si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, in quanto, come affermato sia dalla giurisprudenza penale sia da quella civile di legittimità, la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona, per cui non può essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica (tra le varie cfr. Cass., sez. III civ., 5.2.2014 n. 5499 e Cass., sez. V pen., 26.9.2014 n. 48712, Magista').

Orbene, applicando tali principi alla fattispecie concreta, ritiene il Tribunale che le frasi pronunciate dall'imputato nel corso della trasmissione "La Zanzara" siano estranee all'esercizio del diritto di satira.

Anzitutto occorre rilevare che, come si è detto, mentre il diritto di satira trova tutela anche in virtù del suo intrinseco messaggio sociale e nella funzione di controllo esercitato nei confronti dei poteri di qualunque natura, nel caso concreto tale requisito non è ravvisabile, avendo l'imputato semmai espresso giudizi soprattutto ironici, i quali, pur caratterizzandosi per un contenuto di dichiarata finzione, come la satira, in realtà, a differenza di questa, intendono addebitare caratteri negativi ai soggetti che ne sono destinatari.

Peraltro ritiene il Collegio che nelle frasi pronunciate da BORGHEZIO manchi sostanzialmente proprio il carattere della finzione.

Nessuna ironia o battuta satirica può infatti individuarsi, anzitutto, nella definizione dei giovani Rom ricevuti dalla Presidente BOLDRINI quali "*facce di cazzo*": si tratta di un'espressione chiara e univoca, la cui portata offensiva è immediatamente percepibile da chiunque, atteso che tale termine nel linguaggio corrente ha forte e palese valenza dispregiativa.

Peraltro anche il successivo auspicio che gli stessi ragazzi non si portino via gli arredi ed i beni di valore della Camera e le offese rivolte a tutti gli appartenenti alla Comunità Rom (che sarebbe composta prevalentemente da ladri, il cui rapporto con il lavoro onesto è paragonabile a quello dell'acqua con l'olio, che inducono chiunque li incontri al riflesso "pavloviano" di mettere mano alla tasca del portafoglio per evitare che glielo portino via, che hanno, quale patrimonio culturale di cui andare orgogliosi, la tendenza a scassinare gli alloggi della gente onesta, tanto da definire la Giornata internazionale loro dedicata come "*la giornata della demagogia e del fancazzismo ... con contorno del festival dei ladri*") sono evidentemente attributive alle persone offese di condotte illecite e socialmente ripugnanti, fornendo un'immagine dei Rom idonea a suscitare disprezzo e concretizzandosi, a volte in modo diretto ed altre sotto la forma della battuta ironica, in una concreta denigrazione.

Del resto anche il contesto in cui le frasi sono state pronunciate non era prettamente satirico, come ha evidenziato il teste CRUCIANI riferendo delle molteplici caratteristiche della trasmissione da lui condotta, che si occupa di informazione e ha lo scopo, perseguito anche attraverso domande provocatorie, di "*tirare fuori*" dalle persone intervistate quello che pensano davvero.

Anche il tono usato da BORGHEZIO non era scherzoso, come emerge dall'ascolto della registrazione del suo intervento, in cui parla in modo serio e pacato, mentre in alcuni momenti è il conduttore a ridere, in modo che appare più finalizzato a sdrammatizzare le parole dell'imputato che ad esprimere divertimento.

Sulla base di quanto esposto deve pertanto concludersi che le espressioni in contestazione hanno indubbiamente assunto connotati di aggressione alla credibilità sociale dei soggetti che ne sono vittima, risolvendosi nella reale attribuzione agli stessi di condotte disonorevoli e aspetti dispregiativi, incompatibili con la sussistenza del diritto di satira.

L'esimente del diritto di satira nemmeno potrebbe essere ravvisata a livello putativo, avendo l'imputato espresso valutazioni gratuitamente offensive, di cui chiunque avrebbe percepito la valenza diffamatoria, a maggior ragione chi, come nel suo caso, sia, oltre che parlamentare europeo, un avvocato iscritto all'Ordine dagli anni '70.

Del resto egli stesso ha ammesso di avere usato espressioni censurabili sotto il profilo etico e politico, di cui poi si è pentito, seppure sostenendo che le stesse non erano dirette ai Rom, bensì alla Presidente BOLDRINI: peraltro, mentre certamente anche quest'ultima è stata offesa direttamente nel corso dell'intervista, la quasi totalità delle frasi riferite ai Rom, sopra indicate, sono immediatamente lesive della reputazione di questi ultimi e non si vede come possano essere interpretate diversamente.

Può aggiungersi, conclusivamente, che, come è ovvio, un insulto rivolto ad una persona attraverso la denigrazione di soggetti che la stessa frequenta (come ad esempio affermare che Tizio è persona riprovevole perché ha rapporti con quel delinquente di Caio), è necessariamente sorretta dalla consapevolezza di offendere entrambi.

Da quanto esposto discende l'indubbia sussistenza del reato di diffamazione contestato all'imputato, commesso in danno sia dei giovani ricevuti dal Presidente della Camera sia dell'intera Comunità di etnia Rom, i cui estremi risultano pienamente integrati anche sotto il profilo soggettivo, alla luce di quanto sopra osservato.

Si consideri infatti che il dolo richiesto dall'art. 595 c.p. non richiede la sussistenza dell'*animus iniurandi vel diffamandi*, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (cfr. ad es. Cass., sez. V, 12.12.2012 n. 4364, Arcadi).

Pacifica è infine la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 della norma citata, ossia la realizzazione dell'offesa con un mezzo di pubblicità, quale è senza dubbio una trasmissione radiofonica.

### **L'aggravante della finalità di discriminazione etnica o razziale**

La Difesa ha invece contestato la ravvisabilità nel caso concreto dell'aggravante della discriminazione etnica e razziale, la cui mancata integrazione imporrebbe al Tribunale di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela, ex art. 529 c.p.p.: la procedibilità d'ufficio per il delitto in contestazione discende infatti dal disposto di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 122/1993, il quale stabilisce che "*per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio*".

L'art. 3 a sua volta è così formulato:

*1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.*

2. *Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".*

Ai fini della presente valutazione occorre premettere che le previsioni circostanziali (quale la presente) e sanzionatorie (quale la violazione dell'art. 3 della Legge 654/1975, contestata al capo 2), rispetto a condotte discriminatorie su base razziale, etnica ecc., poggiano anzitutto sul principio di uguaglianza e di pari dignità, sancito dall'art. 3 della Cost., che deve essere coordinato con altri principi costituzionali, tra cui, per quanto qui più interessa, quello, di pari rango, di libertà di manifestazione del pensiero, contemplato dall'art. 21 Cost.

La giurisprudenza (cfr. ad es. Corte di Cassazione sentenza n. 38751/2008) ha più volte affermato che il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontra il limite derivante dall'art. 3 Cost. che consacra solennemente la pari dignità e l'uguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza, così legittimando ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie razziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell'odio e della discriminazione razziale.

Il fondamento costituzionale delle disposizioni in esame poggia inoltre sull'art. 117 Cost., comma 1, secondo cui la potestà legislativa ordinaria deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali vi è la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7.3.1966 e ratificata dal legislatore italiano con Legge 13.10.1975 n. 654, in forza della quale tutti gli Stati contraenti devono - tra l'altro - condannare ogni propaganda e ogni organizzazione che si ispiri a teorie basate sulla superiorità di una razza o di una etnia, o che giustifichino o incoraggino ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e devono dichiarare punibili dalla legge ogni diffusione e ogni organizzazione basate su siffatte teorie, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 4 della Convenzione).

Ciò posto, i Difensori hanno escluso che nel caso concreto la condotta di BORGHEZIO avesse finalità di discriminazione, ossi di porre qualcuno in condizioni di disparità, in quanto lo stesso si sarebbe limitato a pronunciare frasi di dilleggio, espresse con toni iperbolici, né risulterebbe dimostrata la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

Ritiene tuttavia il Tribunale che tale tesi non sia condivisibile, pur dovendo affermarsi, in linea con le argomentazioni difensive, che la nozione di "discriminazione" non può essere intesa come riferibile a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo nei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, tra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalità o religione, ma deve essere tratta esclusivamente dalla definizione contenuta nell'art. 1 della citata Convenzione di New York, secondo cui essa "*sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica*".

Nell'ordinamento italiano una nozione di discriminazione pressoché uguale viene fornita dall'art. 43 D.Lvo 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione) e si ritrova, con alcune puntualizzazioni, anche nel D.Lgs. 215/2003, che ha attuato la direttiva n. 43/2000.



In merito alla concreta valutazione della finalità di discriminazione, con riferimento all'integrazione dell'aggravante in esame, è intervenuta in più occasioni la giurisprudenza di legittimità, esprimendo principi che, seppure a volte con qualche differenza dovuta anche alla pluralità e diversità di reati cui la stessa aggravante può accedere, convergono nel richiedere che la condotta criminosa, oltre che offendere il bene giuridico proprio del reato di riferimento, contenga in concreto un'ulteriore carica offensiva ed un ulteriore fattore di pericolosità, in quanto manifestazione di un atteggiamento discriminatorio.

Tra le decisioni intervenute in materia possono ricordarsi, a titolo di esempio, le seguenti:

- Cass, sez. V, 17.11.2005 n. 44295, Paoletich: *“Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della ‘finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso’, quale prevista dall’art. 3, comma primo, del D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in legge 25 giugno 1993 n. 205, non può considerarsi sufficiente una semplice motivazione interiore dell’azione, ma occorre che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno ed a suscitare in altri il suddetto sentimento di odio o comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori”*;
- Cass., sez. V, 23.9.2008 n. 38591, Vitali: *“Circa la valenza della circostanza in questione ed i presupposti necessari per la sua configurabilità, questa Corte (Sez. 5, 17 novembre 2005, n. 44295, in C.E.D. Cass., n. 232539; Sez. 5, 8 giugno 2006, Canilli, in Cass. pen., 2007, p. 4171) ha avuto modo di affermare che essa ricorre non solo allorché l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, si presenta come intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno ed a suscitare in altri analogo sentimento di odio o comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche allorché essa si rapporti semplicemente, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, senza che possa aver rilievo la mozione soggettiva dell’agente, dal momento che la ratio della disposizione normativa in questione intende sanzionare con maggiore severità i reati (puniti con pena diversa da quella dell’ergastolo) commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, esprimendo un giudizio di disvalore e di esecrazione per condotte che alla precipua antigiusuridicità assommano un’ulteriore valenza lesiva, siccome obiettivamente rivelatrici di uno dei sentimenti espressamente considerati (Sez. 5, 17 marzo 2006, n. 9381, in C.E.D. Cass., n. 233891; Sez. 5, 11 luglio 2006, Ragozzini, n. 1083)”*.

L'affermazione per cui la finalità discriminatoria può ravvisarsi sulla sola base delle modalità della condotta (in quanto questa si manifesti come consapevole exteriorizzazione, immediatamente percepibile, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, senza riguardo al movente della stessa) deve essere intesa nel senso che, una volta oggettivata la finalità in un consapevole comportamento esteriore, non è necessaria alcuna indagine su quest'ultima.

In altri termini, come pure ha precisato la Corte di Cassazione, qualora l'agente nel commettere il reato scelga consapevolmente modalità fondate sul disprezzo razziale, deve ritenersi che lo stesso persegua la finalità che caratterizza l'aggravante in questione a prescindere dal movente che ha innescato la condotta e che può essere anche di tutt'altra natura. In definitiva l'aggravante sussiste allorquando risulti che il reato sia stato oggettivamente strumentalizzato all'odio o alla discriminazione razziale (cfr. Cass., sez. V, 4.2.2013 n. 30525, Del Dotto).

Sulla base di tali principi deve ritenersi che le frasi pronunciate dall'imputato esprimano inequivocabilmente un sentimento di avversione certamente non superficiale nei confronti delle persone offese, determinato proprio dal loro essere di etnia rom e non già da specifiche e concrete condotte: l'idea di fondo (secondo cui i Rom sono ladri, il cui rapporto con il lavoro onesto è paragonabile a quello dell'acqua con l'olio, che inducono chiunque li incontri al riflesso "pavloviano" di mettere mano alla tasca del portafoglio per evitare che glielo portino via, che hanno, quale patrimonio culturale di cui andare orgogliosi, la tendenza a scassinare gli alloggi della gente onesta, tanto da definire la Giornata internazionale loro dedicata come "*la giornata della demagogia e del fancazzismo ... con contorno del festival dei ladri*"), evidenzia infatti un evidente pregiudizio razziale di BORGHEZIO nei confronti di un'intera etnia, generalmente considerata, giudicata inferiore culturalmente e socialmente rispetto agli Italiani, ed in particolare quelli che erano intervenuti al raduno di Pontida organizzato dalla Lega Nord, definiti "*gente che lavora*" e "*facce giuste*" proprio in contrapposizione a quelle "*facce di cazzo che qualche Presidente della camera riceve*".

Deve essere pertanto riconosciuta la valenza discriminatoria delle dichiarazioni rilasciate dall'imputato, il quale ha fatto riferimento sempre e solo ad asserite caratteristiche genericamente criminose e disoneste dei Rom, senza fare riferimento a casi specifici ma esprimendosi in via generale, così manifestando in modo netto il pregiudizio secondo cui tutti gli zingari (o quasi) sarebbero dediti ad attività criminose e diffondendo l'idea della netta inferiorità della loro etnia, con la conseguente manifestazione di un sentimento immediatamente percepibile come connotato all'esclusione di condizioni di parità (invero percepito anche dal secondo giornalista presente alla trasmissione, il quale, come risulta dal testo della trasmissione sopra riportato nelle parti più rilevanti, ad un certo punto definisce BORGHEZIO "*vagamente razzista*" e più avanti esclama: "*Ma è razzismo, scusa! Ma che roba è?*"?).

Ai fini di tale valutazione deve infatti tenersi conto anche del contesto in cui la condotta si inserisce, con riferimento al comune sentire, laddove è pacifico che nell'attuale momento storico i Rom sono una delle minoranze più discriminate e colpite da pregiudizi, come è provato anche dai numerosi articoli prodotti dalla Difesa relativi alla vicenda dello sdoppiamento di una linea di autobus da parte del Comune di Borgaro, in provincia di Torino (che, a causa dei furti ed aggressioni avvenuti sul mezzo pubblico che fermava vicino ad un Campo Nomadi, ha destinato un autobus a servire i cittadini "integrati" e l'altro i Rom): tali documenti, infatti, non solo non attenuano il carattere discriminatorio delle parole pronunciate da BORGHEZIO, ma lo connotano ancora più precisamente, in quanto attestano che dette parole si inseriscono in un contesto culturale di pregiudizio manifesto nei confronti dell'etnia dei Rom.

Proprio in tale ottica è stato ritenuto che l'espressione "sporca negra" rivolta a persona di pelle scura integrasse gli estremi di ingiuria aggravata dalle finalità di discriminazione o di odio etnico e razziale, in quanto correlata nell'accezione corrente, adottata nel nostro territorio, proprio ad un pregiudizio di inferiorità razziale (cfr. ad es. Cass., sez. V, 20.1.2006 n. 9381, Gregorat), mentre è stato escluso che la frase "italiano di merda" fosse stata pronunciata per finalità di discriminazione, non potendosi ritenere che il riferimento agli Italiani, nel comune sentire, nel nostro territorio in cui gli Italiani sono stragrande maggioranza e classe dirigente, sia correlato ad un sentimento che possa dare luogo ad un pregiudizio corrente di inferiorità, non essendo la comunità italiana in una situazione di inferiorità o suscettibile di essere discriminata (cfr. Cass., sez. V, 28.1.2010 n.11590, Singh).

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, l'imputato deve essere dichiarato responsabile del reato ascrittogli al capo 1), con entrambe le aggravanti ivi indicate.



## **Il reato di cui al capo 2)**

Oggetto del capo 2) dell'imputazione è il reato di diffusione di idee fondate sull'odio razziale ed etnico, previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge 654/1975: tale norma contiene, all'inizio del primo comma, la clausola di riserva "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*", in forza della quale deve ritenersi, come ha osservato anche il Pubblico Ministero, che tale delitto risulti assorbito in quello contestato nel capo 1), in quanto più grave.

Tale reato, previsto dall'art. 595, comma 3, c.p., è infatti punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (alternativamente alla pena pecuniaria), aumentata fino alla metà -quindi fino a quattro anni e sei mesi- per effetto della ritenuta aggravante di cui all'art. 3 D.L 122/1993, mentre il reato di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), Legge 554/1975, contestato al capo 2), è punito con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi (anche in questo caso alternativamente alla pena pecuniaria).

Violazione più grave risulta pertanto essere la prima, sia in astratto che in concreto, con la conseguenza che il reato di cui al capo 2) deve essere dichiarato assorbito in quello di diffamazione aggravata di cui al capo 1), come riconosciuto, proprio in fattispecie di concorso tra il delitto di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e quello di diffusione di idee fondate sulla superiorità o odio razziale, da Cass., sez. V, 16.1.1986 n. 2817, D'Amato, alla cui articolata motivazione si rimanda, anche nella parte in cui ha espressamente indicato come la specialità tra leggi non abbia una valore assoluto, restando derogata da clausole di riserva relativamente indeterminate quale quella in esame, sia riferita a norma in concorso apparente, perchè in rapporto di specialità bilaterale o reciproca, sia in concorso reale, relativo a reati diversi concorrenti formalmente, come nella specie.

Tale conclusione è evidentemente assorbente delle deduzioni difensive in merito all'insussistenza del reato di cui al capo 2), che sarebbe superfluo affrontare.

## **Il trattamento sanzionatorio**

Passando alla determinazione della pena, deve essere anzitutto riconosciuta la continuazione contestata all'interno del capo 1), in particolare tra le offese arrecate da un lato ai giovani ricevuti dalla Presidente della Camera, quindi specificatamente individuati o comunque individuabili, e dall'altro lato quelle rivolte alla Comunità Rom: pur essendo queste ultime plurime, deve tuttavia ritenersi che integrino un unico reato, in quanto si tratta di condotte attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, configurandosi quindi come un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle frasi offensive pronunciate.

L'identità di disegno criminoso si evince dalla immediata successione temporale tra i due fatti e dall'identità della finalità cui erano diretti: violazione più grave è quella della diffamazione nei confronti della Comunità Rom, in quanto colpita in modo più reiterato e diffusivo.

Ciò posto, deve accogliersi la richiesta delle parti di concessione all'imputato delle attenuanti generiche, in considerazione del corretto comportamento processuale: lo stesso ha infatti mostrato di avere compreso il disvalore di quanto commesso, scusandosi con le persone offese ed addivenendo ad una transazione, che ha determinato la rimessione della querela e la revoca della costituzione delle parti civili.

Tali attenuanti vanno dichiarate equivalenti all'aggravante della commissione del fatto con mezzo di pubblicità (non potendo addivenirsi ad un giudizio di prevalenza in considerazione dell'intensità di dolo comunque dimostrata dall'imputato, che ha reiterato le frasi diffamatorie in più occasioni durante la trasmissione radiofonica), ma non possono essere bilanciate con l'aggravante della finalità di discriminazione etnica e razziale, atteso il divieto contenuto nel

comma 2 dell'art. 3 della Legge 205/1993 (secondo cui "Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante").

Tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., pena equa pare quella di 1.000,00 euro di multa, così determinata: pena base euro 700,00 di multa (ritenendo il Collegio di optare per la pena pecuniaria, in considerazione degli elementi sopra evidenziati, attinenti alla resipiscenza dimostrata dall'imputato sia a parole che nei fatti), aumentata ad euro 900,00 per l'aggravante della finalità di discriminazione, ulteriormente aumentata di euro 100,00 per la continuazione interna.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena è astrattamente applicabile (avendo l'imputato a suo carico solo una condanna, per danneggiamento seguito da incendio, alla pena detentiva di mesi due e giorni venti di reclusione, sostituita con la multa), ma, trattandosi di pena pecuniaria, la concessione dello stesso si risolverebbe in un pregiudizio per l'imputato che, a fronte del lieve vantaggio rappresentato dall'esenzione (condizionata) del pagamento, si vedrebbe pregiudicata la possibilità di usufruirne in futuro (cfr. sul punto Cass. Sezioni Unite, 16.3.1994, Rusconi, da cui hanno preso le mosse le sentenze successive), cosicché se ne omette l'applicazione.

Deve invece essere concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ricorrendo i presupposti indicati nell'art. 175 c.p..

Per il deposito della sentenza, tenuto conto della complessità della stesura della motivazione, con particolare riferimento alla valutazione dei profili giuridici delle condotte, di cui si è dato conto, si ritiene di fissare il termine in novanta giorni.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara

BORGHEZIO Mauro responsabile del reato ascrittogli al capo 1), dichiarato in esso assorbito quello di cui al capo 2), e, concesse le attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante della commissione del fatto con mezzo di pubblicità, lo

condanna

alla pena di 1.000,00 euro di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 175 c.p.,

concede

al medesimo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

indica

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Milano, il 26 giugno 2015.

Il Presidente est.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
DEPOSITATO OGNI  
MILANO IL 24/09/15  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Rita MARRACA